

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2008, n. 0174/Pres.

**Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali. Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 art. 12.**

## INDICE

|         |  |
|---------|--|
| Art. 1  | Oggetto                                    |
| Art. 2  | Diffusione e cessione dei dati             |
| Art. 3  | Scambio di informazioni                    |
| Art. 4  | Tipologie dei dati distribuiti             |
| Art. 5  | Modalità di utilizzo dei dati              |
| Art. 6  | Cessione dei fotogrammi                    |
| Art. 7  | Consultazione dei fotogrammi               |
| Art. 8  | Materiale cartografico in formato cartaceo |
| Art. 9  | Modalità di erogazione del servizio        |
| Art. 10 | Abrogazioni                                |
| Art. 11 | Entrata in vigore                          |

### Art. 1 (*Oggetto*)

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) al fine di disciplinare l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, la cessione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

### Art. 2 (*Diffusione e cessione dei dati*)

1. I dati e le informazioni cartografiche e territoriali di proprietà dell'Amministrazione regionale sono diffusi e ceduti a titolo gratuito.

2. I servizi relativi alla diffusione e cessione a titolo gratuito dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla struttura regionale competente in materia, nel rispetto della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, della Legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e

idrografici) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. La diffusione e cessione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 1 avvengono mediante piattaforme web che garantiscono servizi di ricerca, rappresentazione geograficamente referenziata e scarico.

4. Le strutture regionali che producono dati di carattere cartografico e territoriale possono usufruire autonomamente dei servizi web di diffusione e cessione, di cui al comma 3, mediante le procedure definite dalla struttura regionale competente in materia.

5. L'utilizzo dei dati cartografici e territoriali prodotti dalle strutture regionali per i quali non è prevista la diffusione mediante i servizi di cui al comma 3, qualora dovessero essere oggetto di fornitura a soggetti esterni all'Amministrazione regionale a seguito di convenzioni o incarichi, viene disciplinato nei rispettivi protocolli d'intesa o contratti.

#### Art. 3

##### *(Scambio di informazioni)*

1. L'Amministrazione regionale individua una serie di soggetti produttori di informazioni di carattere ambientale e territoriale che possono essere coinvolti nell'implementazione della banca dati informatica gestita presso la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, con i quali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della Legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) e successive modifiche, possono essere avviate procedure per addvenire o aggiornare Convenzioni per lo scambio non oneroso di dati di natura cartografica, territoriale e ambientale, al fine di garantire flussi informativi indispensabili per la gestione delle risorse informative che descrivono le conoscenze territoriali.

2. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di servizi informatici su piattaforma web per l'alimentazione dei flussi informativi di cui al comma 1, e altresì promuove l'utilizzo a titolo gratuito, da parte dei soggetti convenzionati, dei servizi web di diffusione e cessione dei dati cartografici e territoriali di cui all'articolo 2 comma 3.

3. La struttura degli archivi informatici georeferenziati o non georeferenziati, oggetto dello scambio non oneroso di dati di cui al comma 1, viene definita in sede di Convenzione.

#### Art. 4

##### *(Tipologie dei dati distribuiti)*

1. Le informazioni cartografiche e territoriali regionali, distribuite con i servizi di cui all'articolo 2 comma 3, sono rese disponibili in formati standard di tipo raster, vettoriale o in formati strutturati in ambiente Geographic Information System) (GIS).

Art. 5  
*(Modalità di utilizzo dei dati)*

I dati e le informazioni di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati, senza fini di lucro, in pubblicazioni, stampe, pagine internet o intranet e in qualsiasi altra modalità a finalità pubblica o privata previo esplicita e preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Regionale, su motivata e documentata richiesta.

L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla struttura regionale competente senza oneri a carico del richiedente.

L'utilizzo dei dati previsto dal presente articolo deve prevedere una puntuale indicazione degli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 6  
*(Cessione dei fotogrammi)*

1. La cessione delle copie positive dei fotogrammi in possesso dell'Amministrazione regionale avviene previa richiesta motivata indirizzata alla struttura regionale competente.

2. A seguito delle richieste di cui al comma 1 il responsabile della struttura regionale competente può autorizzare la riproduzione dei fotogrammi richiesti e la loro cessione all'interessato da parte delle imprese che hanno eseguito i fotogrammi e che ne conservano i negativi a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza nazionale.

3. La cessione delle copie positive dei fotogrammi è subordinata al pagamento all'impresa fornitrice, da parte del richiedente, di un importo determinato dall'impresa stessa, a titolo di rimborso spese.

4. Per l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà dell'Amministrazione trova applicazione l'articolo 5 del presente regolamento.

5. L'autorizzazione alla riproduzione e all'utilizzo di materiale fotografico consultabile presso l'Amministrazione, ma di proprietà di altri enti, dovrà essere acquisita presso il proprietario a carico del richiedente.

Art. 7  
*(Consultazione dei fotogrammi)*

1. La consultazione dei fotogrammi in possesso dell'amministrazione regionale può essere effettuata presso la struttura regionale competente.

2. La consultazione può avvenire previo richiesta motivata e appuntamento concordato con la struttura di cui al comma precedente.

3. Ogni consultazione viene regolarmente annotata con l'indicazione delle generalità del visitatore, delle motivazioni dichiarate e del materiale consultato, su apposito registro istituito presso la struttura.

#### Art. 8

##### *(Materiale cartografico in formato cartaceo)*

1. La struttura regionale competente conserva a scopo di archivio le copie delle cartografie regionali ancora disponibili, relative alle edizioni prodotte in formato cartaceo, fino ad un numero massimo di 10 copie per ogni foglio disponibile.

2. Le copie delle cartografie regionali in formato cartaceo, rimanenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con esclusione di quelle di cui al comma 1, sono distribuite gratuitamente e ad esaurimento per un periodo di anni tre, esclusivamente ad enti pubblici o istituti scolastici pubblici e privati, su richiesta motivata indirizzata alla struttura regionale competente. Al termine di tale periodo si provvederà alla distruzione delle copie residue mediante avvio al macero secondo le procedure vigenti in materia.

3. La consultazione delle edizioni in formato cartaceo delle cartografie regionali può essere effettuata presso la struttura regionale competente.

4. Su richiesta motivata la struttura regionale competente fornisce, nei termini previsti dalle norme regionali in materia di accesso ai documenti amministrativi, i file nel formato PDF relativi alle cartografie regionali prodotte nel formato cartaceo e non accessibili mediante i servizi web di cui all'articolo 1. Il supporto informatico per il trasferimento dei file richiesti deve essere fornito dal richiedente.

#### Art. 9

##### *(Modalità di erogazione del servizio)*

I servizi di cessione e consultazione e di cui agli articoli 2, 6 e 7, diversi dai servizi di diffusione su piattaforma web, vengono erogati presso la sede della struttura regionale competente in materia.

Le modalità di erogazione dei servizi di cui al comma 1 vengono stabilite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia.

#### Art. 10

##### *(Abrogazioni)*

È abrogato, in particolare, il decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 novembre 1993, n. 0481/ Pres. (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati

cartografici di tipo cartaceo, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 11  
*(Entrata in vigore)*

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.